

**COMUNE DI ALTARE**Provincia di Savona
- AREA TECNICA -**DETERMINAZIONE N. 26, DEL 13/02/2019**

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 . "GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NELL'AREA LUDICO-RICREATIVA COMUNALE DENOMINATA "ZERONOVANTA" DEL COMUNE DI ALTARE (SV)."

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 1 del 02/01/2019, si è provveduto alla nomina di questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2017-2019 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a questo Responsabile di Servizio;

VISTO il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

DATO ATTO che

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.118. Del 07.09.2018 con la quale veniva approvato un bando per la manifestazione di interesse per la partecipazione ad una procedura negoziata per l'affidamento in concessione della gestione nell'area sportiva denominata "Zeronovanta";

Con Determinazione del Servizio Tecnico n. 154 del 28.09.2018 si è proceduto alla approvazione dell' allegato propeedeutico, secondo le indicazioni date dall'Amministrazione Comunale;

nel periodo dal 28.09.2018 al 15.10.2018 l'allegato è stato pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente;

Con verbale del 16.10.2018 si è preso atto delle richieste pervenute che per motivi di segretezza rimangono agli atti dell'Ufficio, ammettendole alla procedura negoziata;

Con Deliberazione G.C. n. 25 del 08.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati i seguenti elaborati: Bando di gara, Capitolato di Convenzione e Richiesta di Offerta alle Società, redatti dall'Ufficio Tecnico, che si allegano alla presente per farne parte integrante;

La procedura ha per oggetto l'affidamento in gestione del complesso immobiliare di proprietà comunale, adibito ad impianto sportivo, ludico-ricreativo, sito in Via Montenotte - 17041 Altare (SV)

RICHIAMATO l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESO che per l'assegnazione della gestione è necessario provvedere agli adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento:

procedura di gara, L.R. n.40 del 07 ottobre 2009 testo unico della normativa in materia di sport;

Art.36 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 c.2 del medesimo Dlgs n.50/2016 ;

Art. 19 (Ambito di applicazione)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività

a) impianti sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

2 bis. Ai fini della presente legge, si intende per: (47)

senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili di gestione;

b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono comunque atti a produrre utili di gestione e quindi a riflettere la propria potenzialità sull'assetto concorrenziale del mercato di settore.

3. Sono esclusi dall'applicazione del Capo III gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale in quanto disciplinati dalla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni e integrazioni. (48)

4. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 2, l'uso degli impianti sportivi pubblici è garantito a tutti i cittadini.

Art. 20. (Affidamento della gestione)

1. Nel rispetto della vigente normativa nazionale dei contratti pubblici, gli enti territoriali proprietari degli impianti sportivi non gestiti direttamente individuano quali di essi abbiano o meno rilevanza economica, differenziando le procedure di selezione dell'affidamento della gestione di tali impianti a seconda che rientrino in una delle due predette categorie. (49)

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali.

3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente Capo.

4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie.

La tipologia contrattuale prescelta è da considerarsi una convenzione per la gestione di servizi affidata ai sensi della legge regionale suddetta, aggiudicata nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità della stessa richiamati.

L'impianto sportivo denominato "Zeronovanta" oggetto della procedura selettiva è da considerarsi impianto privo di rilevanza economica, in quanto per caratteristiche, dimensione, ubicazione si ritiene improduttivo di utili di gestione.

DATO ATTO che:

- occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;

- occorre coniugare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30, comma 1 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- per la concessione del servizio il Comune richiede una tariffa minima annua di **€.500,00 (cinquecento,00)** oltre iva ai sensi di legge(l'importo sarà adeguato in base all'offerta oggetto di gara). Non è comunque ammessa offerta in diminuzione rispetto alla tariffa sopra indicata.

VISTO il d.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 con il quale è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, in recepimento delle direttive europee del 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

.....

DETERMINA

DI AVVIARE, per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, le procedure per dar corso alla gara d'appalto per l'aggiudicazione dell'affidamento in concessione della gestione nell'area sportiva denominata "Zeronovanta".

DI STABILIRE, in conformità all'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, e le clausole essenziali sono evincibili dai seguenti elaborati: Bando di gara, Capitolato di Convenzione e Richiesta di Offerta alle Società, redatti dall'Ufficio Tecnico, che si allegano alla presente per farne parte integrante;

DI INDIRE gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 7 ed art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 c.2 del medesimo Dlgs n.50/2016;

DI DARE ATTO che la il Comune richiede una tariffa minima annua di **€.500,00 (cinquecento,00)** oltre iva ai sensi di legge(l'importo sarà adeguato in base all'offerta oggetto di gara), senza comunque essere ammessa offerta in diminuzione rispetto alla tariffa sopra indicata;

DI STABILIRE che:

- alla gara saranno invitati gli operatori che hanno richiesto la partecipazione di cui alla manifestazione di interesse approvata con i alla operatori Determinazione del Servizio Tecnico n. 154 del 28.09.2018 e relativo elenco Associazioni come da elenco secretato allegato alla presente;
- L'affidamento della Concessione avverrà attraverso un contratto di concessione di concessione pubblica di servizi, come definito dall'art.3 comma 1, lett.vv) del Dlgs n.50/2016. L'affidamento avverrà mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett b) del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del medesimo D.lgs n.50/2016 i lavori saranno aggiudicati utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs 50/2016;
- è obbligatoria la presa visione dei luoghi, delle attrezzature e della documentazione di gara;
- si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Altare.

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. E. Barberis



